

- (5) Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Svizzera alle borse valori ivi stabilite e autorizzate presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA»), e sottoposti al controllo di quest'ultima, siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e se siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.
- (6) Per quanto riguarda la condizione secondo cui le borse devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa, l'articolo 26, lettera b), della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) definisce la borsa un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali. Una borsa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione *matched principal*. Inoltre una borsa è tenuta a offrire ai partecipanti un accesso imparziale e non discriminatorio ai propri mercati e servizi. A tal fine una borsa è tenuta a disporre di norme che prevedano i mezzi con cui i commercianti di valori mobiliari o altre parti sotto la vigilanza della FINMA nonché i partecipanti stranieri autorizzati dalla FINMA possono fare domanda per divenire partecipanti. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 4, della LInFi, in combinato disposto con l'articolo 25, capoverso 1, dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), la FINMA esamina e approva i regolamenti e le relative modifiche sull'ammissione, sui doveri e sull'esclusione dei partecipanti a una borsa. La borsa è tenuta a negare l'accesso ai partecipanti che non sono autorizzati dalla FINMA e può negare l'accesso a qualsiasi partecipante oggetto di esclusione ai sensi di legge.
- (7) Per poter stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza vigenti in un dato paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE, devono essere soddisfatte le quattro condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.
- (8) In base alla prima condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (9) Una borsa deve essere autorizzata dalla FINMA prima d'iniziare la propria attività. In conformità agli articoli 4 e 5 della LInFi la FINMA rilascia l'autorizzazione se accerta che le condizioni e i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. I requisiti di autorizzazione sono stabiliti nella LInFi e nelle relative ordinanze, che hanno forza di legge. La LInFi richiede che una borsa disponga di misure per affrontare tutti i tipi di comportamento e di attività che un richiedente desidera esercitare. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 1, della LInFi, una borsa si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. Con l'approvazione della FINMA l'autodisciplina della borsa assume il valore di norma vincolante ed esecutiva. A norma dell'articolo 27 della LInFi in combinato disposto con l'articolo 24, capoverso 1, della OInFi, un organismo di autodisciplina e di sorveglianza adeguato richiede l'istituzione di un organo che svolga compiti di autodisciplina, di un organo di sorveglianza del commercio, di un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio e di un'autorità di ricorso. Tali organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della borsa sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. In seno all'organismo di autodisciplina e di sorveglianza i diversi organi competenti monitorano la conformità alle norme e ai regolamenti della borsa da parte dei partecipanti alla stessa e ne garantiscono il rispetto.
- (10) Inoltre l'articolo 18 della LInFi impone alle borse di concedere ai partecipanti e ai market maker un accesso non discriminatorio e aperto. La FINMA garantisce tanto durante il processo di autorizzazione quanto su base continuativa che le regole di negoziazione rispettino tale requisito (cfr. sezioni da 3 a 5 del regolamento di SIX Swiss Exchange in combinato disposto con la direttiva 1 di SIX Swiss Exchange e le sezioni da 3 a 5 del regolamento di BX Swiss). L'accesso può essere rifiutato soltanto per motivi di sicurezza e di efficienza e a seguito di una rigorosa verifica di proporzionalità (art. 18 della LInFi e art. 17 della OInFi). I richiedenti cui sia stato negato l'accesso possono presentare ricorso a un organo d'appello indipendente (sezione 8 del regolamento di SIX Swiss Exchange e sezione 15 del regolamento di BX Swiss). La conformità delle borse all'articolo 18 della LInFi e all'articolo 17 della OInFi è soggetta alla vigilanza della FINMA. L'adozione delle norme e delle relative modifiche richiede l'approvazione *ex ante* della FINMA, il cui personale può controllarne l'attuazione mediante verifiche, richieste di informazioni o misure correttive ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA).
- (11) Per quanto riguarda la vigilanza effettiva la LFINMA, la Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) e la LInFi costituiscono i principali provvedimenti della legislazione primaria

